Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL 27 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 36ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, eseguita in Roma nei giorni 31 luglio e 1° agosto 1946.

(2518)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 34ª e 35ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto.

(2519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 58.

Norme per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei modi stabiliti dall'art. 2, primo comma, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, possono essere nominati supplenti del presidente e degli altri membri della Commissione ivi prevista.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito l'Ufficio di segreteria della Commissione di cui all'articolo precitato. A detto Ufficio può essere adibito personale dell'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 2.

La facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, n. 424, avverso la inclusione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., è estesa ai prossimi congiunti:

1) delle persone decedute, comprese nell'elenco nonostante il disposto dell'art. 1, secondo comma, del citato decreto;

2) delle persone decedute successivamente alla pubblicazione dell'elenco, sempreché non sia trascorso il termine stabilito dal citato art. 2.

Nel caso previsto dal n. 2 del comma precedente, se l'interessato aveva già proposto ricorso, i prossimi congiunti hanno facoltà di chiederne la decisione.

Art. 3.

Per i prigionieri di guerra e per coloro che si trovano internati fuori del territorio dello Stato, il termine per ricorrere, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, decorre dal giorno del loro rimpatrio.

Per coloro che hanno la residenza all'estero, detto termine è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

Art. 4.

Ai fini della trattazione dei ricorsi, il Ministero dell'interno pone a disposizione della Commissione gli atti relativi alla inclusione dei ricorrenti nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

A cura della Segreteria, i ricorsi sono comunicati all'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo, il quale può proporre alla Commissione le proprie osservazioni.

Art. 5.

Le Amministrazioni sono tenute a fornire alla Commissione i dati e gli elementi che vengano ad esse richiesti dal presidente della Commissione stessa in ordine all'attività svolta dai ricorrenti al servizio dell'O.V.R.A.

Il presidente della Commissione ha altresì facoltà di chiedere agli organi di polizia il compimento delle indagini eventualmente necessarie, in relazione ai motivi del ricorso ed alla documentazione fornita dal ricorrente.

Per i ricorrenti che siano stati o si trovino sottoposti a procedimento penale, l'autorità giudiziaria, qualora ne venga richiesta dal presidente della Commissione, è tenuta a comunicare le risultanze della relativa istruttoria.

Art. 6.

Il ricorrente o persona munita di mandato speciale ha facoltà di prendere visione, nella Segreteria della commissione, degli atti relativi alla di lui inclusione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

Art. 7.

A cura dell'Ufficio di segreteria, le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Ministero dell'interno.

L'Ufficio di segreteria promuove la pubblicazione delle decisioni, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La pubblicazione ha luogo senza spesa.

Art. 8.

Qualora a carico dei ricorrenti penda un procedimento di epurazione o disciplinare per l'appartenenza all'O.V.R.A., il procedimento è sospeso fino a che la Commissione di cui all'art. 1 non abbia deciso il ricorso. Restano, però, ferme le misure cautelari eventualmente già disposte.

Art. 9.

Qualora vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana altri elenchi dei confidenti dell'O.V.R.A., si applicano le disposizioni dell'art. 2

del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, e quella del presente decreto.

Per i ricorsi avverso l'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946, il termine per ricorrere nel caso previsto dal n. 1 del primo comma dell'art. 2, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Ai componenti della Commissione è attribuito il trattamento previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 59.

Modificazione alla composizione della Commissione centrale di appello per le sanzioni contro il fascismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei modi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati dei membri supplenti della Commissione centrale di appello per le sanzioni contro i fascisti politicamente pericolosi, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

Art. 2.

Qualora il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite nelle forme prescritte dal citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, sottocommissioni, aventi la stessa composizione e gli stessi poteri della Commissione, con relativi uffici di segreteria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 60.

Soppressione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero della Consulta nazionale e l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, è soppresso.

La definizione degli affari tuttora in corso presso detto Ufficio è devoluta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 619.

Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il « Fondo di solidarietà nazionale ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale »;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, che autorizza l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata « Solidarietà nazionale » a parziale favore del Fondo;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'assistenza post-bellica, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, istitutivo del « Fondo di solidarietà nazionale », portante riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l'art. 3 (1° e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.

In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verrà all'uopo istituito.

Art. 2.

Il versamento dei contributi per gli automezzi previsti all'art. 11 e di quelli per i pubblici spettacoli stabiliti all'art. 19 del citato decreto istitutivo, sarà eseguito nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso qualunque sezione di Tesoreria del Regno, a cura degli enti che sono incaricati della riscossione dei contributi suddetti.

Al medesimo capitolo d'entrata sarà fatto affluire il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale istituita col citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353.

Art. 3.

Nulla è innovato circa il pagamento di tutti gli altri contributi da effettuarsi mediante versamento diretto nel conto corrente postale intestato al Fondo, a mente dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Le disponibilità del conto corrente postale suddetto saranno fatte affluire periodicamente, a cura dell'Ufficio centrale dei conti correnti postali in Roma, al bilancio dello Stato, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con quello per le poste e telecomunicazioni.

Art. 4.

In relazione ai versamenti che risulteranno effettuati nell'apposito capitolo di entrata istituito ai sensi del precedente art. 1 saranno nel corso dell'esercizio finanziario, con decreti del Ministro per il tesoro, aumentati i fondi già stanziati o disposti nuovi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 5.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica curerà il versamento nell'apposito capitolo d'entrata, istituito ai sensi del precedente art. 1 delle somme provenienti da contributi del Fondo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non fossero state ancora erogate.

Art. 6.

Qualora la trattenuta prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, per il contributo di solidarietà nazionale sulle obbligazioni non sia stata operata per qualsiasi motivo sulla prima rata d'interessi venuta a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, è data facoltà alle società e agli enti emittenti di rivalersi su una delle due rate d'interessi immediatamente successive.

Art. 7.

La riduzione a metà dei contributi stabiliti dall'articolo 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, prevista dal penultimo comma dell'articolo stesso per i terreni in località ad oltre ottocento metri sul livello del mare, è estesa ai terreni posti al disotto di tale altitudine, qualora siano situati in comuni in cui l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire 200 per ettaro, alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

I comuni, ai quali è applicabile l'agevolazione di cui al comma precedente, saranno indicati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Per il pagamento dei contributi di solidarietà nazionale previsti nel titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è concesso un nuovo termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso termine si osserva ai fini del pagamento previsto nel secondo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, con le modalità ivi stabilite.

Art. 9.

Il pagamento dei contributi a norma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, può essere effettuato, salvo quanto è stabilito dall'ul-

timo comma dell'art. 11 dello stesso decreto, anche mediante versamento presso qualsiasi azienda di credito.

Le aziende di credito provvederanno entro il quindici di ogni mese a far affluire i contributi riscossi nell'apposito conto corrente postale intestato al « Fondo di solidarietà nazionale ».

Le ricevute rilasciate dalle aziende di credito fanno prova dell'eseguito pagamento ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 e sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 10.

L'obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, previsto nei riguardi degli esattori dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si applica:

a) per i contributi stabiliti nel primo comma dell'art. 4 e per quelli relativi ai soli redditi di lavoro compresi nel secondo comma dell'articolo medesimo;

b) per il contributo stabilito all'art. 6 quando è dovuto da ditte che non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

c) per i contributi stabiliti negli articoli 7, 8 e 10.

Art. 11.

In sostituzione del contributo di solidarietà nazionale, stabilito dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di un anno un'addizionale del 10 per cento sui seguenti tributi:

imposta di registro;
imposta di successione;
imposta ipotecaria;
imposta di manomorta;
imposta in surrogazione del registro e del bollo;
imposta sulle assicurazioni;
tasse di concessione governativa.

Art. 12.

Ai fini della corresponsione dell'addizionale stabilita dal precedente articolo si applicano le disposizioni vigenti per i singoli tributi, sui quali essa è dovuta, comprese quelle riguardanti i modi e i termini di pagamento.

L'addizionale, riscossa dagli Uffici del registro e dagli altri uffici ed enti incaricati della riscossione dei tributi di cui al precedente articolo, è versata congiuntamente con i tributi stessi sui relativi capitoli, prescindendo da speciali contabilizzazioni nelle rispettive scritture.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto l'importo delle consumazioni non soggetto a contributo di solidarietà nazionale effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è stabilito in lire quindici.

Art. 14.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo terzo del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si fa luogo ad applicazione di sanzioni, qualora il pagamento del contributo sia effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se entro detto termine l'infrazione non sia stata ancora accertata.

Art. 15.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — TOGLIATTI — GASPAROTTO — LOMBARDI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 380. — FRASCÀ

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 620.

Erezione in ente morale dell'« Associazione per la rinascita e lo sviluppo di Anzio e Nettuno ».

N. 620. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione per la rinascita e lo sviluppo di Anzio e Nettuno », viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946.

Nomina del generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese a presidente dell'Istituto nazionale per le esperienze di architettura navale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e la nomina di un commissario straordinario dell'Ente stesso nella persona del generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese;

Visto l'art. 4 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante modifiche al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Il generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese cessa dalla carica di commissario straordinario dell'« Istituto nazionale per le esperienze di architettura navale » (già « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ») ed è nominato presidente dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1946
Registro Marina n. 2, foglio n. 309.

(2475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1946.

Conferimento dell'incarico al Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E. della revisione della gestione e dell'accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Presidenziale del 31 maggio 1945, col quale l'avv. Giuseppe Montanara fu nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.);

Tenuto conto che il patrimonio dell'E.N.I.E.F., all'atto della sua costituzione al nord da parte del sedicente governo repubblicano, era costituito dalle attività dell'Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) del Consorzio Esportazioni Film Italiani (C.E.F.I.) e del C.E.F.I. ufficio vendite S. A.;

Considerata la necessità di addivenire al più presto alla liquidazione del predetto Ente e di affidare, perciò, allo stesso Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E. l'incarico della revisione, della gestione e dell'accertamento delle consistenze patrimoniali dell'E.N.I.E.F. ai fini dell'attribuzione delle partite spettanti rispettivamente all' E.N.A.I.P.E., al C.E.F.I. ed al C.E.F.I. ufficio vendite S. A.;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E nelle persone dei signori:

dott. Filippo Argento; dott. Umberto Ferrante; rag. Salvatore Mirigelli; dott. Tommaso Delli Priscoli, è incaricato della revisione dei conti dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film e dell'accertamento di tutte le partite attive e passive dell' Ente stesso ai fini dell'attribuzione delle partite spettanti rispettivamente all' E.N.A.I.P.E., al C.E.F.I. ed al C.E.F.I. ufficio vendite S. A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1946.

Soppressione dell'Ufficio radio nuovi abbonati di Roma e ripresa della originaria funzione amministrativa all'Ufficio radio nuovi abbonati di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, contenente « provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni »;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1934, concernente « norme per la esazione e ripartizione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari »;

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la « disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni »;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1942, contenente norme per lo sdoppiamento dell'Ufficio bollo di Torino negli uffici:

« Ufficio bollo », « Ufficio radio nuovi abbonati »

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, riguardante il trasferimento dell'Ufficio radio nuovi abbonati di Torino a Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, riguardante le provvisorie attribuzioni conferite all'Ufficio radio di Roma, in conseguenza dei fatti bellici;

Ritenuta la opportunità di riportare al normale funzionamento il servizio riflettente i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni circolari;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le attribuzioni che temporaneamente erano state conferite all'Ufficio registro radio di Roma con decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 37, del 28 giugno 1944.

Art. 2.

L'Ufficio registro radio nuovi abbonati di Torino riprende la sua originaria funzione amministrativa fissata con decreto Ministeriale 15 dicembre 1942.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° luglio 1946, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SCELBA

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Determinazione dei vari tipi di fabbricati da costruire in alcune provincie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a termine dell'art. 46 del decreto succitato alla determinazione del rapporto tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile è determinato come appresso per ciascuna delle provincie indicate nell'unito elenco:

PROVINCIA	TIPO DI FABBRICATO			
	rurale	popolare	economico	civile
Alessandria	19	17	18	20
Aosta	18	16	17	19
Aquila	18	16	17	19
Chieti	18	16	17	19
Cuneo	18	16	17	19
Forlì	18	16	17	19
Frosinone	18	17	18	19
Latina	18	16	17	19
Matera	18	16	17	18
Modena	18	16	17	19
Perugia	18	16	17	19
Potenza	20	19	20	21
Teramo	16	15	16	18
Torino	20	18	19	21
Viterbo	18	16	17	19

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Portici (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2482)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di una zona di demanio marittimo sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 9 agosto 1946, è stata trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area demaniale marittima di mq. 327,12 sita nella spiaggia di Salerno facente parte del mappale riportato in catasto al n. 64-A particella n. 1765.

(2483)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il nome del dott. ing. Ricordi, chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 dell'anno corrente, è *Giorgio* anzichè Giovanni.

(2484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 agosto 1946 - N. 177

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322 60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	89,625
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	72,625
Id. 5 % 1935	94,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,65
Id. 5 % 1936	94,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	96,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,475
Id. 5 % convertiti 1951	96,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli. Ipotecato	11 —
Id.	275602	Come sopra.	—
Rend. 5 %	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena). Ipotecato	100 —
Id.	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli. Vincolato	350 —
Prest. Red. 3,50 %	400085	Odasso Carmela fu Giovanni, nubile, dom. a Coazze (Torino). Vincolato	231 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

(2453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	120414	Congrega di Sant'Anna di Salerno rappresentata dal priore del tempo per la celebrazione di messe	56 —
Id.	677717	Congregazione di Sant'Anna in Salerno	28 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

(2454)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C